



Sentenza n. 1916/2018 pubbl. il 21/02/2018
RG n. 34687/2014

N. 34687/2014 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Vincenzo Perozziello	Presidente
Dott. Angelo Mambriani	Giudice relatore
Dott. Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo 34687/2014 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da

GALBIATI S.R.L., (C.F. 00775890130) rappresentata e difesa dall'avv. Paolo A. Lelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via P. della Passarella n.4, giusta delega a margine dell'atto di citazione,

- attore -

CONTRO

RAMONA VERDOLINI, (C.F. VRDRMN74T45G157G), **SAMUELE VERDOLINI**, (C.F. VRDSML84L04G157P) ed **EDELVAISE RIDERELLI**, (C.F. RDRDVS52M56C100C) rappresentati





Sentenza n. 1916/2018 pubbl. il 21/02/2018
RG n. 34687/2014

e difesi dagli avv.ti Michele Petrella e Chiara Zampinetti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Milano, piazza San Pietro in Gessate 2, come da procura a margine della comparsa di risposta,

- convenuti -

All'udienza del 04.04.2017 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

Per l'attore:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni altra eccezione domanda espressamente disattesa così giudicare:
nel merito: dichiarare la complessiva opera svolta dai convenuti, in qualità di soci/amministratori delle società A.L. Srl e Adriatica Lamiere Srl, particolarmente a mezzo ed in conseguenza, degli atti giuridici evidenziati (doc. 2-4-5-13-22-23-23bis-24-25-26-39) in veste di soci/amministratori delle medesime, rivolta a frustare le aspettative creditorie della società attrice con le caratteristiche della frode.

Dichiarare che gli atti dei convenuti hanno comportato un rilevante danno alla società attrice in veste di creditrice (quale riflesso di eventi di danno astrattamente criminose ex art. 185 c.p. - 2043 c.c.) e conseguentemente condannare i predetti ex art. 2043 c.c., nonché ex art. 2634 cod. civ. in solido fra loro ex art. 2055 c.c., al risarcimento del danno oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Somme da determinarsi anche in via equitativa e dunque condannare al pagamento di €. 150.000,00=, oltre interessi commerciali e successive occorrenze, i Sig.ri Verdolini Samuele, Verdolini Ramona e Riderelli Edelvaire per violazione con colpa e/o dolo delle norme di buona fede e societarie ex art. 1176 - 2394 - 2395 - 2476 n. 1 - 6 - 7 - 2486 cod. civ., in solido fra loro.

In via istruttoria: con riserve ex art. 183 VI comma c.p.c. e richiesta di eventuale CTU contabile sui bilanci delle società di capitale indicate.

Con condanna alle spese di giudizio e dei contributi unificati nonché ex artt. 91-96 c.p.c.”.

Per il convenuto:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

- in via preliminare di rito, dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore della competenza del Tribunale di Ancona;

- in via principale di merito, respingere in toto la domanda attorea, siccome inammissibile ovvero infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'attrice alla rifusione degli onorari, diritti e spese del presente giudizio, compreso il 15% a titolo di ristoro delle spese generali.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Galbiati s.r.l. (di seguito anche solo: “Galbiati”) conveniva in giudizio i Sig.ri Verdolini Ramona, Verdolini Samuele e Riderelli Edelvaire (di seguito tutti insieme





Sentenza n. 1916/2018 pubbl. il 21/02/2018
RG n. 34687/2014

anche solo: i “convenuti”) per sentir dichiarare l’opera da questi svolta in qualità di soci e amministratori delle società A.L. S.r.l. (di seguito anche solo: “AL”) e Adriatica Lamiere S.r.l. (di seguito anche solo: “Adriatica Lamiere”) come rivolta a frustrare fraudolentemente le aspettative creditorie della società attrice e quale causa di un rilevante danno in capo alla Galbiati; chiedeva conseguentemente di condannare ex art. 2043 c.c. i predetti convenuti, in solido fra loro, al risarcimento del danno causato alla società.

Il 16 febbraio 2015 si costituivano in giudizio i convenuti, i quali preliminarmente eccepivano l’incompetenza territoriale del Giudice adito e nel merito contestavano integralmente ogni eccezione, deduzione, allegazione, domanda di parte attrice, chiedendo il rigetto delle domande tutte di Galbiati in quanto inammissibili ovvero infondate in fatto e in diritto.

All’udienza del 31 marzo 2015, dopo la trattazione orale dell’eccezione di incompetenza sollevata da parti convenute, il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Solo parte attrice avanzava richiesta di ammissione di prove ed in particolare, nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., chiedeva ammettersi prova per interpello su 21 capitoli ed una consulenza tecnica contabile per rilevare ed analizzare criticità ed anomalie nei bilanci depositati delle società coinvolte. Il Giudice, all’udienza del 6 ottobre 2015, ammetteva la prova per interpello di parti convenute limitatamente ai capitoli 8-9-10-12 ed ammetteva altresì sugli stessi capitoli a prova contraria la Dott.ssa Antonella Grassigli (consulente e commercialista di Adriatica Lamiere e di AL), come richiesto da parti convenute in memoria ex art. 183 comma 6 n.3 c.p.c.

Esaurita l’istruttoria, sentiti i testi di parte attrice in data 22 marzo 2016, ed il teste di parti convenute in data 17 maggio 2016, il Giudice rinviava il processo per precisazione delle conclusioni. All’esito di tale ultima udienza il Giudice assegnava i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, che venivano ritualmente depositati dalle parti.

* Preliminarmente, il Tribunale rileva l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito.

Invero, sebbene, come eccepito dai convenuti (pag. 2 comparsa di risposta), essi hanno tutti residenza in Osimo, in provincia di Ancona, cosicché in forza del generale criterio del foro del convenuto (art. 18 c.p.c.), ogni eventuale azione nei loro confronti dovrebbe essere promossa avanti al Tribunale di





Sentenza n. 1916/2018 pubbl. il 21/02/2018
RG n. 34687/2014

Ancona, tuttavia l'azione promossa da parte attrice ha ad oggetto un diritto di obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, in quanto Galbiati agisce ai sensi degli artt. 2043 / 2476 comma 6 c.c. nonché ai sensi dell' artt. 2394 c.c. ⁽¹⁾ per ottenere il risarcimento del presunto danno subito, talché è da considerarsi corretta l'applicazione al caso di specie, in relazione alla prospettazione della domanda formulata in atto di citazione ⁽²⁾, del criterio di determinazione della competenza territoriale di cui all'art. 20 c.p.c.

In particolare, rispetto a quanto sostenuto da parti convenute quanto ai criteri del *forum commissi delicti* ("sia AL che Adriatica Lamiere hanno sede corrente ad Osimo [...] il che implica che i relativi organi amministrativi abbiano ivi abitualmente operato; non si vede dunque perché i supposti – e qui negati – illeciti posti in essere dai convenuti, da cui sarebbe derivata l'obbligazione risarcitoria, debbano intendersi come commessi altrove") e del *forum destinatae solutionis* (l'obbligazione risarcitoria che nasce da atto illecito [...] costituisce debito di valore da adempiersi ai sensi dell'art. 1182, comma 4 c.c. al domicilio del debitore al tempo della scadenza, di talché anche in forza di detto criterio, competente sarà il Tribunale di Ancona"), deve farsi riferimento alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione:

"L'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il "forum delicti", previsto dall'art. 20 cod. proc. civ. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del giudice del luogo ove un paziente è deceduto a decidere la domanda di risarcimento dei danni conseguiti all'errore di diagnosi di un medico ospedaliero ove era stato ricoverato)" ⁽³⁾.

"L'obbligazione per responsabilità extracontrattuale sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica, riconducendosi alla nozione di tale fatto, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva, con la conseguenza che, in difetto di coincidenza territoriale dell'uno e dell'altro, il "forum commissi delicti", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 cod. proc. civ. deve essere individuato con riguardo al luogo in cui detto evento si è verificato (nella specie, ritenuto coincidente con la sede dell'impresa che lamentava una contrazione delle proprie vendite come conseguenza di denigrazione del suo prodotto avvenuta nel corso di una trasmissione televisiva effettuata in una diversa località)" ⁽⁴⁾.

¹⁾ E' appena il caso di ricordare che la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione qualifica la responsabilità degli amministratori ex art. 2394 c.c. in termini di responsabilità extracontrattuale: da ultimo: Cass., n. 15955 del 2012; Cass., n. 10488 del 1998.

²⁾ Tra le tante: Cass., n. 21547 del 2015.

³⁾ Cass., n. 18906 del 2004; Cass., n. 2648 del 1969.

⁴⁾ Cass., n. 6381 del 1991. Lo stesso criterio è stabilito, con riferimento alla giurisdizione in ambito UE, dall'art. 5 n. 3) Reg. n. 44 del 2001. Per danni ex art. 1669 c.c. verso terzi: Cass., n. 9853 del 1998. V. anche Cass. S.U., Ordinanza n. 21661 del 13/10/2009.





Sentenza n. 1916/2018 pubbl. il 21/02/2018
RG n. 34687/2014

“La competenza territoriale per l'azione di risarcimento del danno extracontrattuale promossa dalla curatela fallimentare in relazione alla fattispecie di concessione abusiva di credito, spetta al giudice del luogo ove l'evento dannoso si è verificato, da identificarsi nel luogo ove ha sede l'impresa”⁵⁾.

Dunque, in base alla citata giurisprudenza, cui questo Tribunale aderisce, nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni da fatto illecito, la competenza per territorio, nel caso di società dotate di personalità giuridica, si radica nel luogo in cui hanno sede (cfr. art. 19 c.p.c.). Tale individuazione invero corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute pregiudizievoli della condotta illecita e soddisfa pienamente le esigenze di certezza implicate dal principio di precostituzione del giudice naturale.

Ciò posto, ne deriva che, nel caso di specie, il Giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui ha sede l'impresa danneggiata dal presunto atto lesivo, cioè Lecco, luogo in cui ha sede la Galbiati, talché ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 168/2003 istitutivo delle sezioni specializzate in materia di impresa, la controversia deve essere assegnata alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di Regione individuato ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto, cioè appunto alla Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Milano.

* Alla stregua delle prove acquisite e delle deduzioni difensive offerte dalle parti, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.

* I fatti di causa possono essere ricostruiti come segue, secondo quanto esposto da parte attrice.

La società Adriatica Lamiere, veniva costituita in data 22 gennaio 1988 da Verdolini Armando ed operava fin dalla sua fondazione nel commercio di laminati e lamierati in ferro *et similia*.

Sin dagli anni '90 la società veniva rifornita dalla Galbiati di materiale ferroso, rapporto che proseguiva ininterrottamente fino al marzo 2010, quando subentrava nel rapporto di fornitura la società AL, costituita in data 14 ottobre 2009 ed affittuaria, dal 16 novembre 2009 al 9 marzo 2012, del ramo di azienda costituito dalla lavorazione e commercio di lamierati di Adriatica Lamiere (doc. 4 att.).

AL è società corrente al medesimo indirizzo di Adriatica Lamiere ed avente la stessa compagine sociale, gli stessi amministratori – cioè gli odierni convenuti -, nonché la medesima sede sociale ed uffici.

⁵⁾ Cass., n. 12368 del 2001 in Foro It., 2002, I, 435.





Sentenza n. 1916/2018 pubbl. il 21/02/2018
RG n. 34687/2014

AL, secondo Galbiati, sarebbe stata costituita per sfruttare *“l'avviamento commerciale ed il credito sociale acquisito in tanti anni di onesto lavoro della società Adriatica Lamiere Srl”*, così consentendole *“di ordinare merce e venderla, senza pagare i fornitori, mettendo al riparo da azioni esecutive il notevole patrimonio immobiliare della prima”* (pag. 6 cit.).

Nel corso di detto rapporto di fornitura Galbiati – sempre secondo le sue prospettazioni - riceveva da AL una serie di ordini per fornitura merce per complessivi € 177.334,95 (come da fatture ai docc. da 6 a 11 att.).

A copertura delle fatture scadute e impagate AL consegnava a Galbiati un assegno di € 68.207,70, firmato dalla convenuta Ramona Verdolini che, messo all'incasso, ritornava insoluto (doc. 13 att.) con conseguente manifestazione dello stato di insolvenza in capo alla società debitrice.

In data 9 marzo 2012 Adriatica Lamiere e AL risolvevano consensualmente il contratto di affitto di ramo di azienda, proprio *“appena cominciavano ad essere predisposti gli atti di recupero che avrebbero previsto il pignoramento presso terzi dei flussi di denaro per pagare l'affitto da Adriatica Lamiere s.r.l. a AL s.r.l. e/o pignoramenti mobiliari”* (sic) ed il 7 maggio 2012 veniva stipulato un nuovo contratto di affitto del ramo di azienda, avente ad oggetto l'attività di lavorazione e commercio di lamierati, da parte di Adriatica Lamiere con la Metal Acciai Osimo s.r.l. *“contro cui è impossibile esperire qualsiasi azione esecutiva anche contro terzi”* (pag. 10 cit.).

AL comunicava poi tramite lettera di aver ceduto una parte importante del proprio magazzino alla società CSM S.r.l. *“impedendo azioni esecutive sullo stesso”* e pertanto a partire dal 12 marzo 2012 AL non avrebbe più potuto evadere direttamente tutti gli ordini in essere (doc. 23 att.). Detta CSM ha come socio di maggioranza la società fiduciaria SFERA S.r.l., dietro cui l'attore sospetta si nasconderebbero i Verdolini.

Ad ottobre 2012 AL presentava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ex art. 161 comma 6 l. fall., poi omologato dal Tribunale di Ancona l'1 marzo 2014 (docc. 24 e 25 att. e doc. 4 conv.) ed il 28 febbraio 2013 Adriatica Lamiere presentava un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. omologato dal Tribunale di Ancona il 15 aprile 2013 (docc. 6 e 7 conv.), *“il tutto con buona pace dei creditori/fornitori che vedevano pressoché azzerate le loro posizioni creditorie al 12,5% dei crediti in sofferenza”* (pag. 7 cit.).

AL peraltro nel corso del proprio rapporto con Adriatica Lamiere effettuava in favore di quest'ultima un prestito di € 2.730.280,97 (docc. 27 e 28 att.), che secondo l'attore costituirebbe senz'altro *“un*





Sentenza n. 1916/2018 pubbl. il 21/02/2018
RG n. 34687/2014

aspetto di mala gestio degli amministratori”, in quanto la società AL in detto periodo segnalava una perdita di esercizio di € 1.270.144,06.

Da tali fatti parte attrice ha dedotto l'intento dei soci/amministratori di Adriatica e di AL – cioè gli odierni convenuti - di frodare i creditori, inquadrando la fattispecie nell'art. 2043 c.c. e “più specificatamente negli artt. 2394, 2395, 2476 n. 1-6-7, 2486 c.c.” (p. 8 citaz.).

Orbene, parte attrice rimanda, nella prospettazione delle sue domande, a due diversi tipi di responsabilità degli amministratori verso i creditori, in quanto da un lato richiama gli artt. 2043, 2395 e 2476 comma 6 c.c., i quali disciplinano la responsabilità degli amministratori per danno diretto ai terzi e dall'altro rimanda agli artt. 2394 e 2486 c.c., che all'opposto prevedono una responsabilità per danno indiretto.

Alla stregua della superiore ricostruzione dei fatti, il danno paventato da parte attrice va senz'altro inquadrato nella fattispecie del danno riflesso, in quanto Galbiati ha prospettato di avere subito un danno per effetto del depauperamento del patrimonio sociale di AL, debitrice dell'attore e soggetto presunto danneggiato diretto dalla *mala gestio* degli amministratori convenuti, il cui patrimonio, asseritamente depauperato, appunto costituiva la garanzia generica per il soddisfacimento del credito del Galbiati ai sensi dell'art. 2740 c.c.

Invece, parte attrice neppure ha sufficientemente allegato condotte dei convenuti rilevanti ai fini della prospettazione di una loro responsabilità da danno diretto, talché occorre considerare l'azione di parte attrice, inquadrandola essenzialmente nel disposto dell'art. 2394 c.c., quale azione del creditore nei confronti degli amministratori per il danno a lui causato dall'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione e l'integrità del patrimonio sociale.

Nell'esercizio di detta azione il creditore/attore deve allegare e provare, oltre al presupposto dell'insufficienza patrimoniale – qui pacifico tra le parti -, quali siano le condotte inadempienti compiute dagli amministratori rispetto al patrimonio sociale e il danno, elemento questo costituito dalla differenza tra quanto la società debitrice avrebbe pagato se l'atto lesivo del suo patrimonio non fosse stato compiuto e quanto la società debitrice è in grado di pagare a seguito dell'atto lesivo.



Sentenza n. 1916/2018 pubbl. il 21/02/2018
RG n. 34687/2014

Siffatto criterio di individuazione del danno è reso cogente dalla circostanza che il presupposto dell'azione – cioè l'insufficienza patrimoniale della società – innesca di necessità il concorso dei creditori sul patrimonio sociale, proprio in quanto insufficiente ⁽⁶⁾.

Orbene, la sussistenza dei suddetti elementi essenziali della dedotta responsabilità degli amministratori convenuti, non è stata nemmeno allegata dall'attore, che, in particolare, si è limitato ad un elencazione di condotte gestorie certamente non integranti gli illeciti penali prospettati e di per se stesse non indicative di *mala gestio* senza allegare quali doveri gestori sarebbero stati violati dagli amministratori, infine non ha allegato quale concreto danno abbiano causato al suo credito tali presunti atti lesivi in termini di differenza di recuperabilità *ante* e *post* lesione.

In particolare, in relazione alle allegazioni e deduzioni attoree riguardanti le condotte di parti convenute si può osservare quanto segue:

- L'assunto attoreo secondo cui nel 2009 il passaggio dell'azienda da Adriatica Lamiere ad AL sarebbe avvenuto in maniera "surrettizia", oltre che costituire allegazione del tutto generica in termini di addebito di responsabilità gestoria, è smentito dal fatto che il contratto di affitto di azienda di cui si discute risulta iscritto nel Registro delle Imprese, quindi è stato effettivamente e formalmente stipulato e pubblicizzato (doc. 1 conv.).
- I rapporti di fornitura da Galbiati ad AL sono iniziati nel marzo 2010, raggiungendo un fatturato complessivo di € 1.284.331,99 (doc. 3 conv.: scheda contabile AL, non specificamente contestata da parte attrice) e solo dopo oltre un anno e otto mesi, tra fine 2011 ed inizio 2012, come si evince dalle fatture rimaste insolute, AL non ha più adempiuto al pagamento delle forniture. Pacifico, inoltre, che AL ha esercitato effettivamente l'attività commerciale a mezzo dell'azienda condotta in affitto. Non pare pertanto plausibile la tesi attorea per cui AL sarebbe stata costituita al solo fine di frodare i creditori della Adriatica, dal momento che per lungo tempo i rapporti tra AL e Galbiati sono proseguiti normalmente.
- Quanto alla risoluzione consensuale del contratto di affitto di azienda avvenuta in data 9 marzo 2012 e che, sempre secondo parte attrice, sarebbe stata finalizzata ad evitare atti di pignoramento presso terzi sui crediti da canoni di affitto non pagati e/o pignoramenti mobiliari, si tratta di una mera allegazione non sorretta da alcun elemento di prova. In ogni caso Galbiati

⁶⁾ Sia consentito qui richiamare, sia pure solo genericamente, la giurisprudenza di questo Tribunale sia in materia di responsabilità del liquidatore di società non in bonis (art. 2495 c.c.), sia la giurisprudenza in materia di postergazione dei finanziamenti soci (art. 2467 c.c.).



Sentenza n. 1916/2018 pubbl. il 21/02/2018
RG n. 34687/2014

non vanta alcun credito nei confronti di Adriatica Lamiere, talché non avrebbe potuto effettuare alcun pignoramento, atteso che i canoni in questione erano crediti di Adriatica Lamiere verso AL e non il contrario; parimenti nessun pignoramento mobiliare avrebbe potuto dare esito positivo, in quanto i beni detenuti da AL a titolo di affitto d'azienda non erano di sua proprietà, dunque non rientravano nella garanzia generica dei debiti contratti, bensì erano rimasti di proprietà del terzo locatore Adriatica Lamiere ⁽⁷⁾. E' appena il caso di aggiungere che tanto l'affitto di azienda quanto la sua risoluzione consensuale sono atti intrinsecamente legittimi, sicché sarebbe stato onere dell'attore chiarire i profili di eventuale illegittimità nel caso di specie, onere questo non assolto dall'attore medesimo: in quanto successiva all'ultima fornitura (08.03.20112) la risoluzione del contratto di affitto d'azienda non può avere indotto in Galbiati alcuna decisione gestoria; in quanto non ne sono allegati profili di danno al patrimonio di AL, non ne risultano gli effetti lesivi della corrispondente garanzia di cui i creditori della stessa AL godevano.

- L'addebito in ordine alla cessione del magazzino da AL a CSM, peraltro ritualmente comunicata (doc. 23 att.), è anch'esso del tutto generico, non essendosi specificata la ragione dell'illegittimità di un atto gestorio anch'esso tipicamente legittimo.
- L'allegazione secondo cui dietro il socio di maggioranza di CSM si celerebbero i Verdolini non è sostenuta da alcuna prova nemmeno indiziaria.
- Quanto al ricorso presentato dagli amministratori di AL davanti al Tribunale di Ancona per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e alla richiesta di ristrutturazione dei debiti presentata per Adriatica Lamiere, non si ravvisa in tali atti alcun intento fraudolento, di cui peraltro parte attrice non avanza alcuna prova a sostegno, bensì si tratta di atti legittimi di gestione complessiva della crisi di due società tra loro collegate, tanto è vero che il concordato di AL risulta omologato dal Tribunale di Ancona in data 1 marzo 2014 e non risulta sia stato revocato.
- Quanto al prestito infruttifero di € 2.730.280,97 erogato da AL in favore di Adriatica (docc. 27 e 28 att.), le ragioni della mancata restituzione sono state esposte, all'udienza del 17 maggio 2016, dalla teste Antonella Grassigli, commercialista e consulente di Adriatica e di AL da aprile 2012. La teste ha dichiarato: *"AL, come socio di Adriatica, non ha rinunciato a un credito, ma*

⁷⁾ Cfr.: Cass., n. 3027 del 1981; Cass., n. 969 del 1979.





Sentenza n. 1916/2018 pubbl. il 21/02/2018
RG n. 34687/2014

ha utilizzato i versamenti in conto capitale e i finanziamenti infruttiferi per ricapitalizzare Adriatica". Aggiungendo peraltro che: "Adriatica aveva garantito i debiti di AL verso le banche con fidejussioni, quindi, nell'accordo ristrutturazione sopra indicato era previsto che Adriatica avrebbe pagato i debiti di AL limitatamente alle garanzie concesse sicché era titolare del diritto di regresso nei confronti di AL, mai escusso trattandosi di un credito postergato". Ne emerge la rappresentazione di uno schema ordinario di risoluzione di crisi aziendali di società collegate, dalla quale non emergono profili di illegittimità del comportamento degli amministratori, risultando, tra l'altro, che il credito di AL verso Adriatica Lamiere, lungi dall'essere stato rimesso o "non pagato", era un credito o da versamento in conto capitale o da restituzione finanziamento soci – dunque postergato e di valore intrinseco pressoché nullo – opportunamente utilizzato a titolo di aumento di capitale, secondo uno schema anche questo lecito e non destinatario, da parte di Galbiati, di deduzioni capaci di connotarne invece l'illegittimità.

Ciò posto, nelle superiori condotte non possono ravvisarsi caratteri fraudolenti, in quanto, come già sopra ampiamente dimostrato, si tratta di atti di amministrazione legittimi di due società entrambe in crisi e variamente collegate.

E' appena il caso di aggiungere che ancor meno quegli atti possono inquadrarsi nella fattispecie di truffa di cui all'art. 640 c.p., in quanto il presupposto della truffa è che l'artificio o il raggiro abbia causato nel soggetto passivo un errore che a sua volta lo abbia indotto ad un atto dispositivo e nel caso di specie le condotte degli amministratori non risultano truffaldine (l'affitto d'azienda è stato iscritto a registro delle imprese e la sua risoluzione non ha indotto alcunché in Galbiati; la cessione del magazzino è stata comunicata) né Galbiati ha rappresentato quale sarebbe stato l'errore che lo ha portato a far credito alla società.

Neppure può parlarsi di insolvenza fraudolenta, poiché parte attrice non ha provato la sussistenza, in capo agli amministratori, del dolo tipico del delitto di cui all'art. 641 c.p., ossia che le obbligazioni siano state assunte da AL con l'intenzione di non adempierle.

Osta a tali sussunzioni, peraltro, la circostanza che oltre l' 80 % delle forniture di Galbiati ad AL sono state integralmente pagate nel corso del rapporto commerciale in essere, durato oltre un anno e otto mesi.



Sentenza n. 1916/2018 pubbl. il 21/02/2018
RG n. 34687/2014

Alla luce di quanto sopra considerato, le domande di parte attrice non risultano fondate e devono essere rigettate.

* Il regime delle spese deve seguire il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., e pertanto parte attrice deve essere condannata al pagamento in favore di parti convenute delle spese di lite che si liquidano – considerato il valore della causa (€ 177.000,00) e l'istruttoria svolta – in € 16.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA, come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide:

I) **RIGETTA** le domande di parte attrice.

II) **CONDANNA** parte attrice GALBIATI S.R.L. a rifondere a parti convenute RAMONA VERDOLINI, SAMUELE VERDOLINI ed EDELVAISE RIDERELLI, le spese di lite che si liquidano in € 16.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA, come per legge.

Milano, 20 luglio 2017

Il Giudice Estensore
ANGELO MAMBRIANI

Il Presidente
VINCENZO PEROZZIELLO

